



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania

PROCEDURA APERTA ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI EDIFICI 10 E 11 CORPO AD L, PER GLI USI DELLA GUARDIA DI FINANZA UBICATI ALL’INTERNO DEL COMPENDIO DEMANIALE BNB0316 DENOMINATO "SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI VIALE ATLANTICI" C.D. CASERMA PEPICELLI, DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN POLO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

CUP : G86I18000050001

**QUESITI E RELATIVE RISPOSTE DI MAGGIORE INTERESSE GENERALE
AGGIORNATI AL 27.11.2020**

Quesito n. 1

“Con riferimento al Criterio G "DIREZIONE DEI LAVORI" ed al conseguente sottocriterio G.1 "Supporto Direzione dei lavori" si chiede di chiarire il numero massimo di Fogli di relazione e di Grafici che il Concorrente può redigere per la propria Offerta Tecnica”

Risposta al quesito n. 1

(pubblicato il 26.11.2020)

Per tale sub-criterio, per mero errore materiale, non sono stati riportati il numero di fogli e grafici massimi richiesti. Pertanto, si specifica che per il sub-criterio G.1 la relazione tecnica dovrà essere composta al massimo da n° 2 (due) fogli e n° 0 (zero) grafici.

Quesito n. 2

“Con riferimento al CRONOPROGRAMMA da inserire nell’Offerta Economica-Temporale si chiede di sapere in quale formato deve essere presentato tale elaborato e se è possibile integrare il diagramma con schemi grafici ed eventuali diagrammi integrativi. Grazie”

Risposta al quesito n. 2

(pubblicato il 26.11.2020)

Il cronoprogramma dei lavori e della progettazione dovrà essere dettagliato con elencazione di tutte le fasi e zone del cantiere con riferimento alla eventuale riduzione temporale che sarà offerta. L’operatore potrà scegliere la forma ritenuta più idonea (grafica, tabellare, descrittiva, etc.) al fine di rappresentare tali informazioni.

Quesito n. 3

“Gentile RUP chiedo di essere edotto su quanto segue. Con riferimento al “gruppo di progettazione”, a pag. 15 del disciplinare di gara è riportata una tabella contenente una “struttura operativa minima” formata da n°6 figure professionali ed alla successiva pag. 16 è stato previsto che è possibile far coincidere tutte le figure in un unico professionista purché questi sia munito delle qualifiche e abilitazioni ivi previste. Per la partecipazione del GEOLOGO, il disciplinare prevede (pag. 16) che esso deve “partecipare” come: RTP; STUDIO ASSOCIATO; Socio/Amministratore/Direttore Tecnico di SOCIETÀ D’INGEGNERIA; DIPENDENTE o CONSULENTE CON FATTURATO SUPERIORE AL 50%. Intendo partecipare alla gara INDICANDO un professionista SINGOLO e per quanto previsto dal disciplinare di gara, il professionista DEVE partecipare in RTP con il GEOLOGO e all’interno del RTP deve essere presente anche un GIOVANE PROFESSIONISTA. Pertanto è chiaro che de facto è stata eliminata la previsione del vigente D.Lgs. 50/2016 nonché quella della stessa lex specialis e cioè di poter partecipare ai servizi di progettazione come PROFESSIONISTA SINGOLO. Visto che l’attività che



deve svolgere il GEOLOGO è quella della redazione della Relazione Geologica, indi di una RELAZIONE SPECIALISTICA e vista la Delibera ANAC n°583 del 18.05.2016, chiedo: è possibile prevedere la sua partecipazione come INDICATO e non in RTP? Nel caso Lei ritenga non modificabile in tal senso la lex specialis, chiedo altresì: Visto che il disciplinare di gara al punto 7.5 (pag. 20 e 21) prevede il possesso dei requisiti per la progettazione esecutiva e precisamente di quelli riportati ai punti R1, R2 e R3; di quale entità economica sono quelli che deve possedere un GEOLOGO in RTP? In attesa di riscontro, porgo distinti saluti.”

Risposta al quesito n. 3

(pubblicato il 26.11.2020)

Non è esclusa la partecipazione dell'operatore singolo come professionista indicato della progettazione, sempre che questo posseda tutte le abilitazioni ed i requisiti richiesti.

Il geologo deve far parte del gruppo di lavoro nelle forme previste dal Disciplinare di gara.

Si evidenzia, che per tale figura non è richiesto alcun requisito di capacità "economica e finanziaria" e/o "tecnica professionale". Pertanto, nell'ipotesi di geologo in RTP nella domanda di partecipazione nella sezione quota di qualificazione ed esecuzione potrà essere inserita la dicitura "NP – non pertinente".

Quesito n. 4

“Si chiede se ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione nella categoria OG11 per l'intero importo richiesto dal bando di gara, può possedere i requisiti mancanti relativi alla predetta categoria, che sarà oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente, fermo restando il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento per la categoria specialistica prevista dal bando di gara. Per quanto sopra si chiede se ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 co. 7 del DPR 207/2010 – in vigore: i requisiti relativi alla categoria scorporabile OG11 sono da possedere in misura non inferiore al 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale del 30% è posseduta dall'impresa con riferimento alla categoria prevalente e sarà oggetto di subappalto ad impresa in possesso di adeguata qualificazione.”

Risposta al quesito n. 4

(pubblicato il 26.11.2020)

Si conferma la possibilità di applicare l'art. 92 comma 7 alla categoria OG11 nei limiti e modi fissati dal predetto comma.

Quesito n. 5

“Alle pag. 41 e 46 del Disciplinare quale contenuto della BUSTA TECNICA è stato previsto : 1) Relazione tecnica; 2) Quadro di raffronto comparativo; 3) Elenco prezzi e nuovi prezzi. Trattandosi della BUSTA TECNICA, ho capito bene che il “Quadro di raffronto comparativo” dovrà contenere gli articoli di computo con le sole quantità metriche e pertanto non deve contenere i prezzi unitari? Ho capito bene che come “Elenco prezzi e nuovi prezzi” devo intendere la produzione di un elaborato contenente la sola descrizione degli articoli (compresi i nuovi articoli utilizzati per la formulazione delle proposte migliorative) che saranno utilizzati per la redazione del computo metrico e pertanto non devono essere indicati i rispettivi prezzi unitari? Cordiali Saluti”

Risposta al quesito n. 5

(pubblicato il 26.11.2020)

Si conferma che il “Quadro di raffronto comparativo” ed “Elenco prezzi e nuovi prezzi” non devono contenere alcun riferimento ai prezzi ma solo descrizioni delle voci e quantità metriche.

Quesito n. 6

“Gentile RUP chiedo di essere edotto su quanto segue. Con riferimento all'art. 7.3 comma 3 del Disciplinare si intende chiedere, come in effetti si chiede, se la disposizione del Disciplinare

debba essere interpretata, conformemente al quadro normativo vigente, nel senso che nel caso di R.T.I. di tipo MISTO sia sufficiente:- quanto alla struttura associativa verticale, che la mandataria dell'intero R.T.I. sia qualificata in categoria cd. prevalente OG1;- quanto alla struttura cd. orizzontale, che si realizza sulla categoria cd. scorporabile OG11, che il 40% del requisito sia posseduto non già dalla mandataria dell'intero R.T.I. quanto piuttosto dalla mandataria del sub-raggruppamento, che può finanche coincidere con la mandante dell'intero R.T.I. In attesa di riscontro, porgo distinti saluti"

Risposta al quesito n. 6

(pubblicato il 26.11.2020)

Nel caso di sub-raggruppamenti orizzontali per l'esecuzione delle lavorazioni delle categorie scorporabili ogni sub-raggruppamento viene esaminato autonomamente, con la conseguenza che all'interno del sub-raggruppamento medesimo l'impresa indicata come capogruppo deve essere in possesso dei requisiti e deve eseguire le prestazioni scorporabili in misura maggioritaria, come statuito dall'art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, nonché dall'art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Nelle associazioni miste la mandataria del sub-raggruppamento orizzontale per l'esecuzione delle lavorazioni delle categorie scorporabili può essere nel contempo mandante dell'intero raggruppamento.

Per completezza si ribadisce che nelle associazioni miste la mandataria, a cui è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a presentare l'offerta per l'intero raggruppamento, è identificata con l'impresa che esegue le lavorazioni di cui alla categoria prevalente in misura maggioritaria nel rispetto dei requisiti di qualificazione ed esecuzione previsti dalle norme citate. Nel caso in cui l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente sia assunta da più imprese (dando luogo ad una sub- associazione orizzontale) la mandataria di tale sub-raggruppamento, che deve coincidere con la mandataria dell'intero raggruppamento, deve eseguire le lavorazioni e possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese mandanti.

Quesito n. 7

"Con la presente si richiede un chiarimento circa il numero di elaborati da produrre (in numero di fogli e di grafici) inerenti il criterio G – Direzione dei lavori, poiché nella tabella presente a pagina 45 del disciplinare posto a base di gara manca la suddetta informazione. Inoltre in base a quanto riportato nella pagina 41 del disciplinare di gara, la busta B Offerta Tecnica dovrà contenere : Relazione tecnica, Quadro di raffronto comparativo ed Elenco prezzi, pertanto gli elaborati grafici andranno considerati come allegato della relazione tecnica? SI RESTA IN ATTESA DI UN CORTESE E SOLLECITO RISCONTRO E SI PORGONO DISTINTI SALUTI."

Risposta al quesito n. 7

(pubblicato il 26.11.2020)

Per la prima parte del quesito si rimanda alla risposta al quesito n° 1.

Il "Quadro di raffronto comparativo" ed "Elenco prezzi" sono elaborati a se stanti ed andranno allegati nell'apposita sezione creata a sistema.

Quesito n. 8

"Con riferimento al possesso dei requisiti richiesti al punto 7.5 lett. R. R2. R3. del disciplinare di gara si chiede di confermare la possibilità di certificare quanto richiesto nei predetti punti con attestazioni per "servizi di esecuzione di incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione". si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti"

Risposta al quesito n. 8

(pubblicato il 26.11.2020)

Con riferimento ai requisiti di cui al punto 7.5 del Disciplinare possono qualificare l'operatore tutti i servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti

ad ognuna delle classi e categorie richieste, tra cui è ricompreso anche il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Quesito n. 9

“Si richiede se per soddisfare il requisito inerente la categoria edilizia E.21 è possibile utilizzare il requisito di una diversa opera della stessa categoria avente stesso grado di complessità (G=1,20) ma diversa destinazione funzionale come per esempio la cat. edilizia E16. In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti.”

Risposta al quesito n. 9

(pubblicato il 26.11.2020)

Ai sensi della Linea Guida Anac n° 1, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Quesito n. 10

“Buongiorno, con la presente si chiede la gentilezza di pubblicare i Pareri degli Enti (VVFF, Soprintendenza, etc). Grazie”

Risposta al quesito n. 10

(pubblicato il 26.11.2020)

Tutti i pareri sono riportati in appendice al Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla presente procedura.

Quesito n. 11

“Buongiorno, con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito alla durata dell'appalto (progettazione ed esecuzione lavori) in quanto a pagina 11 del disciplinare sono riportati i seguenti giorni:- Progettazione esecutiva: 90 gg- Esecuzione lavori: 390 gg mentre nel Cronoprogramma a base gara sono indicati 120 gg per la progettazione e 730 gg per l'esecuzione dei lavori. Si chiede di voler chiarire tale incongruenza al fine di poter elaborare correttamente l'offerta temporale. Grazie cordiali saluti”

Risposta al quesito n. 11

(pubblicato il 26.11.2020)

L'elaborato PS_02 si riferisce all'intera opera e non solo alla realizzazione del lotto di gara. Si conferma che i tempi stimati per la progettazione esecutiva sono 90gg e per l'esecuzione dei lavori 390gg.

Quesito n. 12

“Nel disciplinare di gara, in merito al criterio G.1 Direzione dei lavori, non è specificato il numero di pagine, quindi si può intendere che non vi sia limite in merito come per gli altri criteri?”

Risposta al quesito n. 12

(pubblicato il 26.11.2020)

Si rimanda alla risposta al quesito 1.

Quesito n. 13

“Nella relazione STR_RL_101 (“Relazione di Calcolo Strutture in Elevato”) a pagina 13 e nella “Relazione Tecnico Illustrativa” (STR_RL_100) a pag. 8, relative all'edificio 10, viene richiamato l'elaborato doc. S.T.64/00 definito come “relazione geologica-geotecnica”. Tale numero di riferimento non risulta presente nell'elenco elaborati; in cui vi sono la Relazione Geologica –

GEO_01 e le relazioni Geotecniche e delle fondazioni per entrambi i fabbricati, rispettivamente STR_RL_102 e STR_RL_112. Trattasi di un refuso? In caso positivo a quale delle due relazioni prima citate si fa riferimento? Se trattasi di un diverso documento se ne chiede la pubblicazione.”

Risposta al quesito n. 13

Il documento S.T.64/00 fa parte degli elaborati progettuali redatti nell'ambito della Verifica di Vulnerabilità Sismica ai sensi della O.P.C.M. 3502/2006 condotta nell'anno 2007; i documenti completi della succitata verifica sono stati resi disponibili in sede di gara per l'affidamento del progetto definitivo; ad ogni buon fine si allega comunque l'intero materiale al seguente link: <https://www.dropbox.com/sh/lqe6ij4cwlhbn4d/AAAGwEZsMwePS0V9T2kGXCija?dl=0>

Quesito n. 14

“Nella relazione RG_00 “Relazione generale a pag. 20 è riportata la seguente dicitura: “Le fondazioni sono in calcestruzzo di tipo superficiale, raggiungono i 2 m circa e poggiano su un terreno roccioso e resistente”. In particolare successivamente si chiarisce che le fondazioni dell’Edificio 10 si trovano ad una profondità dal calpestio di 0.60 m (“mentre nell’edificio 10 è stato possibile individuare la presenza di travi di fondazione ad una profondità di circa 0,60 m dal piano di calpestio”, pag.21). Tale informazione risulta coerente con il modello IFC fornito. Purtroppo nelle relazioni STR_RL_100 (pag. 9) e STR_RL_101 (pag. 14) si dichiara che la fondazione è di tipo indiretto su pali facendo riferimento all’elaborato doc. S.T.64/00 definito come “relazione geologica geotecnica” di cui non si trova riscontro tra gli elaborati a base di gara. Si chiede pertanto di chiarire la tipologia di fondazioni.

Risposta al quesito n. 14

Relativamente a quanto sopra indicato per la relazione RG_00, si tratta di una informazione di carattere generale che interessa gli edifici del corpo centrale (fabbricati da 1 ad 8) che costituiscono la maggiore estensione del compendio, e quindi non singolare per gli edifici 10 ed 11.

Per quanto riportato a pag. 21 *“mentre nell’edificio 10 è stato possibile individuare la presenza di travi di fondazione ad una profondità di circa 0,60 m dal piano di calpestio”, si tratta evidentemente di refusi in quanto la medesima dicitura non è riportata nella parte descrittiva dedicata agli edifici 10 e 11.*

Per quanto concerne le informazioni ad oggi disponibili, sul sistema fondale degli edifici 10 ed 11, come anche riportato nel documento S.T.64/00 e poi confermato nei modelli IFC e nelle ultime relazioni di calcolo, sono di tipologia a travi su pali.

In particolare nei modelli IFC sono rappresentate solo le travi, in quanto sui pali non si conosce ad oggi la loro distribuzione e dimensione precisa.

Quesito n. 15

“Nella Relazione STR_RL_101 (“Relazione di Calcolo Strutture in Elevato”) a pagina 41 si richiama la relazione 04_RS_01_63 (Verifica sismica indagini diagnostiche su c.a. per la valutazione vulnerabilità sismica” del Progetto di fattibilità tecnico economica”). Non si riscontra la presenza di tale elaborato nell’elenco a base di gara?”

Risposta al quesito n. 15

Il documento fa parte degli elaborati progettuali redatti nell'ambito della Verifica di Vulnerabilità Sismica ai sensi della O.P.C.M. 3502/2006 condotta nell'anno 2007; i documenti completi della succitata verifica sono stati resi disponibili in sede di gara per l'affidamento del progetto definitivo; ad ogni buon fine si allega comunque il link da cui è possibile effettuare il download dell'intero materiale (vedi risposta quesito 13)

Quesito n. 16

“Negli elaborati STR_RL_104 e STR_RL_114 (Relazione sulle indagini, rispettivamente corpo 10 e corpo 6) a pagina 6 si riporta: <>. Purtroppo non si riscontrano tali elaborati, sé né chiede la pubblicazione.”

Risposta al quesito n. 16

Si rimanda alla risposta al quesito 15.

Quesito n. 17

“La scrivente, con riferimento alla gara in oggetto, chiede a codesta Stazione Appaltante se sia possibile indicare quale progettista scelto tra i soggetti di cui all’art. 46 del Codice Appalti e in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 7.5 del Disciplinare di Gara, lo stesso gruppo di progettisti che ha redatto il progetto definitivo, ricorrendo ad avviso della scrivente la deroga al divieto previsto dall’art. 24 comma 7 del d lgs 50/16 e ssmmii, considerato che i soggetti indicati possono dimostrare “che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori” avendo la Stazione Appaltante messo a disposizione di tutti i concorrenti tutta la documentazione editabile del progetto a base di gara, nonché il modello BIM.”

Risposta al quesito n. 17

L’eventuale Operatore, già estensore del progetto definitivo, potrà essere indicato dal Concorrente purché dimostri anche attraverso una dichiarazione che l’esperienza acquisita nell’espletamento del precedente incarico di progettazione definitiva non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri Concorrenti.

Quesito n. 18

“Si fa riferimento all’art. 7.2 del Disciplinare di gara rubricato “Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale per l’esecuzione dei lavori”, in base al quale “l’operatore economico dovrà possedere l’attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e nelle categorie specializzate di cui si compone l’opera, ovvero:

Cat.	Lavorazione	Classifica	Importo Euro	%	Indicazioni speciali a fini della gara	
					Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile
OG1	Edifici civili e industriali	VI	€8.217.804,37	67.67 %	prevalente	Max 40% totale lavori
OG11	Impianti	IV bis	€3.926.322,11	32.33 %	scorporabile	Max 30% della categoria
	Tecnologici					Art. 105 com.5 D.lgs 50/2016
Totale lavori			€12.144.126,48	100%		Max 40% totale lavori

Gli operatori potranno beneficiare dell’incremento di un quinto della propria classifica di qualificazione ai sensi dell’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010; nella tabella sovrastante è stata tenuto in conto di tale possibilità richiedendo la IV bis per la categoria OG11”. Tanto premesso, si richiede uno specifico chiarimento in merito alla soddisfazione del requisito per la Categoria

scorporabile OG 11. La scrivente intende partecipare alla gara in oggetto impegnandosi alla costituzione di un R.T.I., nei termini stabiliti dal combinato disposto degli artt. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e 92 del D.P.R. n. 207/2010. Nello specifico, le due componenti concorrenti in forma aggregata sono qualificate nei termini che seguono:

- **IMPRESA A (MANDATARIA):** □ Cat. OG 1 Class. VI (Importo €10.329.000,00) □ Cat. OG 11 CLASS. II (Importo €516.000,00)

- **IMPRESA B (MANDANTE):** □ Cat. OG11 Class. IV (Importo € 2.582.000,00).

In tale composizione, fermo restando il possesso della qualificazione per la categoria prevalente in capo alla mandataria, può ben ritenersi che il R.T.I., nell'insieme cd. sub□orizzontale nella Categoria scorporabile OG 11, esprima un potenziale di qualificazione pari alla sommatoria della class. II (€516.000,00) della Impresa A e della classifica IV (€2.582.000,00) della Impresa B, per un valore complessivo pari ad € 3.098.000,00. Ebbene, se si considera il beneficio del cd. incremento del quinto di cui alla citata disposizione del Disciplinare, che riflette in modo testuale il dettato dell'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010, è evidente che nel caso di specie l'incremento consista in € 619.600,00, potendosi consequenzialmente ritenere che il potenziale complessivo della Categoria OG 11 equivale ad € 3.717.600,00. Il GAP di qualificazione nella categoria scorporabile OG11 equivale, dunque, ad € 235.579,327, ovverosia al 6% delle lavorazioni rientranti nella Categoria OG11 (pari, da *lex specialis*, a complessivi € 3.926.322,11). Se si considera che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 5, del Codice e dell'art. 1, comma 2 del D.M. n. 248/2016, nonché secondo quanto esplicitamente stabilito dal Disciplinare, le lavorazioni di cui alla categoria OG11 sono subappaltabili nei limiti il limite del 30% della categoria, ovverosia fino a € 1.177.896,33;

- l'art. 92, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, ultimo periodo, nel disciplinare i cd. R.T.I. di tipo verticale (categoria cui sono equiparati, in termini macro-organizzativi, i R.T.I. di tipo cd. misto, N.d.r.) "i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente";

- il successivo art. 92, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 conferma altresì che "in riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall'articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito";

- pertanto, la mandataria **IMPRESA A**, che ha un "potenziale" sulla prevalente di € 10.329.000, al netto di quanto occorre in OG1 (€ 8.217.804,37) può "qualificare" l'intero R.T.I. anche per quella porzione di scorporabile non assunta dalle "mandanti in linea orizzontale" in cat. OG11 fino a € 2.111.195,63, e ciò risulta avvalorato dalla circostanza che il R.T.I. è comunque in possesso di qualificazione in OG11, al lordo del meccanismo di incremento del quinto, per € 3.717.600,00, pari al 94,68%, superiore dunque al 70% richiesto dalla norma (cfr. ex multis, ANAC Delibera n. 1155 dell'11 Dicembre 2019);

- e, tuttavia, trattandosi di lavorazioni ascritte alla categoria scorporabile OG11 che, per effetto del combinato disposto degli artt. 89, comma 11, del C.C.P. e dell'art. 2 del D.M. n. 248/2016, rientra nelle cd. S.I.O.S., sin dalla presentazione dell'offerta è obbligatoria la dichiarazione di voler subappaltare quantomeno la porzione di OG11 di cui il R.T.I. è sprovvisto, pari al 6% delle lavorazioni scorporabili (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13.08.2020 n. 5030).

Tanto premesso e considerato, la scrivente, nella spiegata qualità intende chiedere, come in effetti **CHIEDE** se il costituendo R.T.I., nella delineata struttura, possa partecipare alla procedura di gara, risultando in possesso dei requisiti di qualificazione SOA richiesti, salvo l'obbligo di dichiarare in sede di offerta di dichiarare il subappalto ad impresa in possesso dei

richiesti requisiti quantomeno della porzione di OG11 di cui il Raggruppamento medesimo risulta sprovvisto, pari al 6% della categoria scorporabile.

Risposta al quesito n. 18

Si conferma l'applicazione degli art. 61 e 92 del DPR 207/2010, nonché la possibilità di ricorrere a raggruppamenti del tipo misto, per il cui dettaglio si rimanda alla risposta al quesito 6.

Quesito n. 19

Spett.le Agenzia del Demanio,

la scrivente società sarebbe intenzionata a partecipare alla gara di cui all'oggetto. Allo scopo di acquisire una valutazione preliminare sulla natura delle prestazioni richieste, il nostro ufficio gare ha inviato il progetto strutturale definitivo a base di gara al _____, al fine di acquisire un autorevole parere preliminare.

Nella sua nota il _____ evidenzia quanto segue.

L'elaborato RG_00 – Relazione del progetto a base di gara riporta, a pag. 69,

3. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

La fase di progettazione esecutiva seguirà la procedura di affidamento prevista dalla normativa vigente. La redazione del Progetto Esecutivo dovrà essere in linea con quanto previsto nel Progetto Definitivo, sia per quanto attiene gli obiettivi di carattere architettonico sviluppati in sede di Progettazione Definitiva, sia per quanto attiene le tipologie e la qualità dei materiali, degli elementi tecnici e tecnologici dello stesso. Come previsto dall'art. 33 del D.P.R 207/2010 il Progetto Esecutivo ".... costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.

... omissis...

*Nel Progetto Esecutivo sarà cura dei progettisti assumere i requisiti prestazionali delle singole componenti indicate nel Progetto Definitivo come base minima da rispettare. Saranno ammesse varianti migliorative e soluzioni integrative atte a migliorare le caratteristiche qualitative dell'opera. In questa direzione conteranno la qualità intrinseca dei materiali, i loro accostamenti, la riconoscibilità, la durevolezza, la sostituibilità di pezzi ammalorati o che hanno compiuto il loro ciclo vitale, la flessibilità impiantistica e tutti gli interventi atti a minimizzare i costi della utilizzazione dell'edificio. **Le Relazioni tecniche di ciascun comparto di opere indicheranno con maggiore dettaglio i campi ove – sempre nel rispetto delle prescrizioni del presente Progetto – sarà cura dei progettisti promuovere anche varianti migliorative; ciò con particolare riferimento alle strutture e ai sistemi di fondazione, ai materiali e ai componenti strettamente edili, ai materiali e ai componenti impiantistici, non trascurando l'approvvigionamento e l'efficientamento energetico.***

Inoltre, a pag. 44 del Disciplinare di Gara appare la seguente tabella

B	STRUTTURE				
B.1	<i>Performance Sismica:</i> Interventi atti ad incrementare la performance sismica dei fabbricati nella loro totalità mediante proposta di nuovi materiali e/o sistemi strutturali	7	12	5	4
B.2	<i>Danneggiamento elementi non strutturali:</i> Sistemi costruttivi e/o materiali atti a ridurre il danneggiamento a seguito di sisma degli elementi non strutturali (elementi architettonici, contenuti ed elementi impiantistici)	5		3	2

in cui viene definito il punteggio da assegnare agli "Interventi atti ad incrementare la performance sismica dei fabbricati nella loro totalità mediante proposta di nuovi materiali e/o sistemi strutturali".

Tutto ciò premesso si chiede esplicitamente a codesta sp.le Amministrazione di chiarire con nota scritta se il totale rifacimento del progetto definitivo a base di gara possa configurarsi come la “ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare” secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.P.R. 207/2010.

Per totale rifacimento si intende un completo stravolgimento delle scelte progettuali adottate nel progetto definitivo, sì da rendere il progetto esecutivo non più una mera *ingegnerizzazione* di quanto previsto nel progetto a base di gara ma l'individuazione di sistemi strutturali completamente diversi.

Tale completo stravolgimento si rende necessario in quanto il progetto definitivo a base di gara NON RISPETTA palesemente i dettami normativi in tema di costruzioni in zona sismica.

Infatti, ai sensi del § 7.2.2. delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM Infrastrutture del 17.01.2018, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 42 del 20.02.2018 – Serie Generale, deve risultare che

7.2.2. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE DEI SISTEMI STRUTTURALI

Le costruzioni devono essere dotate di sistemi strutturali che garantiscano rigidezza, resistenza e duttilità nei confronti delle due componenti orizzontali delle azioni sismiche, tra loro ortogonali.

I sistemi strutturali sono composti di elementi strutturali primari ed eventuali elementi strutturali secondari. Agli elementi strutturali primari è affidata l'intera capacità antisismica del sistema; gli elementi strutturali secondari sono progettati per resistere ai soli carichi verticali (v. § 7.2.3).

... omissis ...

Il sistema di fondazione deve essere dotato di elevata rigidezza estensionale nel piano orizzontale e di adeguata rigidezza flessionale. Eccetto che per i ponti, deve essere adottata un'unica tipologia di fondazione per una data struttura in elevazione, salvo che questa non consista di unità indipendenti. In particolare, nella stessa struttura, deve essere evitato l'uso contestuale di fondazioni su pali e di fondazioni dirette o miste, salvo che uno studio specifico non ne dimostri l'accettabilità.

Viceversa, né il primo né il secondo dei criteri sopra elencati sono soddisfatti sebbene essi costituiscano le pietre miliari di una corretta progettazione antisismica.

Infatti il progetto definitivo a base di gara ha lasciato intatte le fondazioni originarie, costituite da plinti isolati, senza che sia stato previsto nessun collegamento reciproco. Inoltre, la struttura in elevazione è costituita da telai diretti in una sola direzione in quanto, nella direzione ad essi ortogonali, essi sono collegati unicamente dal solaio.

In definitiva, il progetto definitivo a base di gara NON rispetta l'attuale normativa sismica sicché si ritiene impossibile *ingegnerizzarlo*, per trasformarlo in progetto esecutivo, in modo da rispettare i dettami del citato art. 33 del D.P.R. 207/2010. L'unica alternativa è quella di cambiare completamente il progetto iniziale ma questo potrebbe essere motivo di esclusione dalla gara o, nella migliore delle ipotesi, produrre l'assegnazione di un basso punteggio alla adozione di soluzioni strutturali radicalmente diverse da quelle presenti nel progetto definitivo a base di gara.

Tali imprescindibili aspetti possono essere chiariti, auspicabilmente per iscritto ed in maniera chiara ed argomentata dal punto di vista tecnico, solo dalla Stazione Appaltante. Peraltro, il solo fatto di aver messo in gara un progetto non rispettoso delle normative vigenti crea seri dubbi sulla legittimità della stessa gara.

Tutto ciò premesso, voglia codesta Spett.le Agenzia del Demanio cortesemente fornire adeguati chiarimenti sui punti sollevati nella nota del riportata in precedenza.

Risposta al quesito n. 19

Per quanto concerne il primo punto, si evidenzia che solo eventuali migliorie introdotte dal concorrente, in base a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, possono comportare soluzioni diverse da quelle prospettate nel progetto definitivo. Il progetto definitivo della procedura in argomento essendo suscettibile di migliorie da proporre in sede di gara non può costituire elemento immutabile da ingegnerizzare, ma elemento di partenza eventualmente da migliorare ed ingegnerizzare.

Per quanto concerne il secondo punto del quesito, pur condividendo l'ampia e dettagliata elencazione del quadro normativo attuale, la scrivente Stazione Appaltante non concorda con l'assunto che il progetto definitivo "NON RISPETTA" i dettami normativi vigenti rif. DM 17.01.2018.

Trattasi, infatti, di attività da porre in essere su una costruzione esistente (normata dal Capitolo 8.0 delle NTC 2018) e di nuova opera (normata, invece, dal capitolo 7.0 delle NTC 2018). Si evidenzia che il progetto definitivo posto a base di gara :

- ha avuto parere positivo da parte del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato delle Opere Pubbliche Campania, con particolare studio anche degli aspetti strutturali come evincibile dalla relazione del parere allegato alla documentazione di gara;
- è stato oggetto di verifica con esito positivo da parte di Organo di Verifica selezionato mediante opportuna procedura di gara.

Per quanto sopra, si ritiene il progetto rispettoso dei riferimenti normativi vigenti.

Quesito n. 20

"In riferimento alla categoria scorporabile OG11 e' possibile partecipare in ati orizzontale usufruendo anche dell'incremento della SOA posseduta del 20%"

Risposta al quesito n. 20

Si rimanda alla risposta al quesito 18.